



Commissione Tributaria Provinciale
Como
Via Italia Libera, 4 - 22100 Como

IL PRESIDENTE

Visto il decreto-legge 08 marzo 2020, n. 11, pubblicato sulla G U il 8 marzo 2020, recante «Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria».

Visto il DPCM in data 8/3/2020 recante *"Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato sulla G U il 17 marzo 2020;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante *«Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020"*;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020;

Visto il DPCM in data 18/10/2020 recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"*.

Visto il DPCM in data 24/10/2020 recante *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».*

VISTO il Decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137 *"Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19."*

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato "lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", attualmente sino al 31 gennaio 2021.

Visto i decreti di questa Presidenza per il contenimento del rischio epidemiologico n.1 del 24/2/2020, n.2 del 27/3/2020, n.3 del 5/3/2020, n.4 del 10/3/2020, n.5 del 20/3/2020, n.6 dell'11/4/2020, n. 7 del 20/4/2020- n.8 del 20/5/2020 ed i provvedimenti collegati emessi in data 17/4- 24/4/-14/5 e 27/5/2020.

Visti i Decreti di questa Presidenza, di concerto con il Direttore della CTP, del 31/3-20/4- 3/5 e 15/5/2020.

Preso atto che le disposizioni emanate con i citati decreti debbono essere riviste alla luce della entrata in vigore del citato D. L. 28 ottobre 2020 n. 137, in particolare con riferimento all'art. 27.

Rilevato che nella Provincia di Como sussistono le condizioni previste dal comma 1 del citato art. 27 D. l. 28 ottobre 2020 n. 137 per l'adozione dei previsti provvedimenti presidenziali, stante la necessità di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 pone anche per lo svolgimento dell'attività giudiziaria, per il periodo compreso nel periodo di emergenza nazionale da Covid 19, a tutela della incolumità pubblica e dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario (parti, rappresentanti delle parti, personale amministrativo, giudici tributari), non altrimenti tutelabili se non con le disposizioni di cui in prosieguo.

Rilevato che allo stato non sussistono le condizioni normative secondarie e le dotazioni tecnologiche necessarie per la regolamentazione delle udienze pubbliche con collegamento da remoto.

Preso atto che *"in alternativa alla discussione con collegamento da remoto, le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, **passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione**" (art. 27, comma 2, d. l. 28/10/2020 n. 137).*

Preso atto che *"in alternativa alla discussione con collegamento da remoto, le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, **passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione**".* (e solo nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la controversia è rinviata a nuovo ruolo con possibilità di prevedere la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini). Con la precisazione che *"in caso di trattazione scritta le parti sono considerate presenti e i provvedimenti si intendono comunque assunti presso la sede dell'ufficio."* (art. 27, comma 2, d. l. 28/10/2020 n. 137).

Preso atto che *"I componenti dei collegi giudicanti residenti, domiciliati o comunque dimoranti in luoghi diversi dal Comune di Como, sono esonerati, su richiesta e previa comunicazione al Presidente di sezione interessata, ed a questa Presidenza per conoscenza, dalla partecipazione alle udienze o camere di consiglio da svolgersi presso la sede della Commissione"* (art. 27, comma 3, d. l. 28/10/2020 n. 137).

Considerato che dei 13 giudici tributari attualmente in servizio presso la CTP di Como, otto risultano residenti in luoghi diversi dal Comune ove ha sede la Commissione, con la conseguenza che l'eventuale utilizzo del diritto all'esonero dalla partecipazione alla camera di consiglio renderebbe estremamente difficoltoso il funzionamento delle sezioni.

Rilevato, inoltre, che un giudice è stato posto in quarantena ed un altro è risultato contagiato dal Covid 19 e che sono in corso accertamenti per verificare se altri colleghi o impiegati amministrativi addetti alla Segreteria abbia contratto il virus.

Ritenuto di potere superare tale criticità con la previsione della possibilità (non obbligatorietà) di svolgere le camere di consiglio con collegamento da remoto (come previsto dal comma 1 del citato art. 27), anche parzialmente, con l'utilizzo di adeguate tecnologie (piattaforme di videoconferenza o altri strumenti di comunicazione collegiale) da parte del Presidente del Collegio, che ne attesti il regolare e integrale funzionamento.

Ritenuto di precisare e uniformare i criteri e le prassi dell'eventuale svolgimento delle camere di consiglio con collegamento da remoto con le seguenti indicazioni:

- il Presidente del Collegio e/o un giudice potranno collegarsi con l'altro o gli altri componenti del Collegio anche presso la sede della CTR, ma con mezzi propri, azionando il Wi-Fi dal proprio cellulare, con oneri a loro carico, essendo sprovvista la CTR del relativo collegamento;
- per le camere di consiglio a distanza non occorre il verbale, ma il Presidente del Collegio o un suo delegato, nel ruolo di udienza, che sarà inviato via mail al Collegio a cura del Segretario di sezione, indicherà il provvedimento emesso (sentenza, ordinanza, rinvio a nuovo ruolo etc), che poi trasmetterà via mail al Segretario di sezione o consegnerà direttamente in Commissione, potendo delegare anche un componente del Collegio per tale incombenza;
- il processo verbale e la compilazione del dispositivo non sono obbligatori, dovendo il Presidente del collegio, comunque, annotare, con le modalità ritenute opportune, la natura del provvedimento emesso nel ruolo d'udienza contenuto nell' "Elenco dei procedimenti". In alternativa è possibile, anche per la camera di consiglio a distanza, la compilazione, da parte del Presidente del Collegio, del processo verbale e del dispositivo, messi a disposizione dal segretario di sezione in formato editabile, per ciascuna udienza;
- il processo verbale, ove compilato, sottoscritto dal Presidente del collegio, sarà trasmesso, unitamente al ruolo di udienza compilato con l'indicazione del provvedimento emesso, al Segretario della Sezione; il dispositivo, ove compilato, sarà trattenuto dal Presidente del Collegio e trasmesso in Segreteria dopo la sottoscrizione della sentenza in presenza o con forma digitale;

Preso atto della entrata in vigore del D. L. 28 ottobre 2020 n. 137 in data 29 ottobre 2020, e della previsione del termine di due giorni liberi antecedenti l'udienza per il deposito della eventuale istanza di discussione di cui al comma 2 del citato art. 27;

DISPONE

allo stato, e sino al termine dello stato di emergenza nazionale da Covid-19:

- 1) *le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, a decorrere da lunedì 2 novembre 2020, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione*
- 2) *nel caso in cui sia chiesta la discussione si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica;*

- 3) *nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al caso precedente, la controversia è rinviata ad altra udienza che renda possibile la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini;*
- 4) è autorizzata la possibilità (non obbligatorietà) di svolgere, **con le modalità indicate in premessa**, le camere di consiglio con collegamento da remoto, anche parzialmente, con l'utilizzo di adeguate tecnologie (piattaforme di videoconferenza o altri strumenti di comunicazione collegiale) da parte del Presidente del Collegio, che ne attesti il regolare e integrale funzionamento;

Si comunichi ai Presidenti ed al Vice Presidente di sezione, ai Giudici in servizio presso questa CTP, al Direttore della Segreteria ed ai segretari di sezione.

Si comunichi altresì al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, al Presidente della C.T.R. Lombardia, al Direttore Regionale della Agenzia delle Entrate, al Direttore Regionale di Agenzia Entrate Riscossione, agli Ordini degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della provincia di Como.

Como 31 ottobre 2020

Il Presidente
Tommaso Buonanno

